



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Mutuo

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 794 /2009 R.G., avente ad oggetto "Mutuo" , promosso da

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], [REDACTED] che lo/la rappresenta e difende,

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Udienza: 05.03.2012; fascicolo rimesso al giudice per la decisione il 22.02.2013

Parte attrice: aliis reiectis, riconosciute fondate in fatto ed in diritto le esposte argomentazioni: in tesi, condannare la Signora [REDACTED] a restituire al [REDACTED] la somma di euro 40.400; in ipotesi, condannare la Signora [REDACTED] a restituire al signor [REDACTED] la minor somma di euro 29.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Parte convenuta: contrariis reiectis, rigettare la domanda ex parte adversa formulata, perché infondata in fatto e in diritto, in ogni suo punto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa, nonché della fase relativa al ricorso per sequestro conservativo ed al successivo reclamo.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO



I. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. il 16-28 aprile 2009, l'attore ha chiesto la restituzione di € 40.400 asseritamente prestati alla convenuta nei precedenti mesi di settembre e ottobre 2008.

La convenuta è stata dichiarata contumace nel procedimento principale, che è stato istruito con un ordine di esibizione di assegni circolari per complessivi € 22.000 e con l'assunzione della testimonianza del responsabile dell'ufficio legale della banca che li ricevette a titolo di definizione dell'esposizione debitoria, a causa della quale la convenuta si trovava in contenzioso con la banca stessa.

Dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie, la convenuta si è ritualmente costituita in entrambe le fasi del subprocedimento per sequestro conservativo, rigettato in entrambe le fasi cautelari. Ha allegato in tale sede di avere dato in custodia all'attore i predetti € 22.000 in contanti, con i quali egli ottenne l'emissione di assegni circolari. Ha contestato ogni dazione a suo favore e l'"*animus*" ex adverso allegato a proposito delle asserite dazioni. Ha chiesto la rimessione in termini nel procedimento principale, allegando la nullità della notificazione ex articolo 140 c.p.c.

Infine, una settimana prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni la convenuta si è costituita anche nel procedimento principale a cognizione piena, dopo che era stata ricostituita ex artt. 113 cpp e 12 preleggi (cfr. Cass. 9269 del 19/04/2010) la relazione di notifica della citazione, completa di ogni elemento necessario ex art. 140 cpc, e dopo che la parte attrice aveva utilmente fruito della rimessione nel termine per produrre una certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuta spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito della notifica ex articolo 140 c.p.c. presso la casa comunale. Nella propria comparsa di risposta tardiva, la parte convenuta non si è limitata a svolgere difese in diritto, ma si è anche riportata "integralmente a quanto già eccepito e dedotto sulla ricostruzione dei fatti nelle memorie difensive depositate in sede di ricorso per sequestro conservativo a di successivo reclamo, da aversi in que[ll]a sede per integralmente trascritte".

La parte convenuta così costituita non ha chiesto alcuna rimessione in termini per istanze istruttorie, né tali istanze ha formulato in sede di precisazione delle conclusioni: si deve pertanto ritenere implicita la rinuncia all'ammissione di qualsivoglia ulteriore mezzo istruttorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 Rv. 605482, conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 30/03/1995 Rv. 491534, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002 Rv. 559406, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004 Rv. 572040; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600284, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 31/01/2007 Rv. 595553).

Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata tempestivamente formulata, né reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicché anche le consequenziali eccezioni di nullità dell'assunzione testimoniale, invero nella specie neppure astrattamente configurabili, si hanno comunque per rinunciate ai sensi dell'art. 157 cpc (Cass. 29/03/2005, n. 6555).

Del pari, non è stata formulata alcuna istanza di revoca di ordinanze ammissive di prove assunte, sicché resta "preclusa la possibilità di decidere in ordine all'ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere all'eventuale revoca dell'ordinanza, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d'impugnazione (Cass. n. 12280 del 2000; Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; Cass. 30 marzo 1995 n. 3773)" (Cass. 24.11.2004, n. 22146, intervenuta in epilogo ad un processo disciplinato dal rito vigente dal 30.04.1995; conforme Cass.01.08.2007, n. 16993 in un processo instaurato prima di tale data,



analogamente a Cass. 04.02.2004, n. 2108).

II. In via pregiudiziale di rito, l'avvenuta produzione da parte dell'attore della certificazione degli ufficiali giudiziari, che attesta la spedizione avvenuta il 18.04.2009 della comunicazione di avvenuto deposito della notifica dell'atto introduttivo presso la casa comunale, consente di ritenere pienamente integrata la prova della validità della notificazione della citazione stessa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 140 c.p.c. e 8, 4° comma legge 890 del 1982, letti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 3 del 2010.

Quanto all'osservanza del termine libero di comparizione ex articolo 163 bis c.p.c., è sufficiente rilevare che l'udienza di prima comparizione è stata differita al 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 168 bis, 5° comma c.p.c., e non meramente rinviata d'ufficio alla prima udienza tabellare di prima comparizione ai sensi dell'articolo 168 bis, 4° comma c.p.c. (Cass. 10.02.2003, n. 1935).

Non sussiste quindi alcun vizio nell'instaurazione del contraddittorio, sicché la tardiva costituzione della convenuta risulta ascrivibile esclusivamente a una sua scelta processuale, come d'altronde palesa la mancanza di alcuna istanza di rimessione in termini da parte sua ex articolo 294 c.p.c.

III. Sempre in via pregiudiziale di rito, è appena il caso di osservare che la decisione adottata nel sottoprocedimento cautelare, anche in sede di reclamo, non può condizionare l'odierna decisione: ciò non solo ai sensi dell'articolo 177, primo comma c.p.c.; non solo perché da ascriversi in via concorrente (ma di per sé sola assorbente) alla carenza di *periculum in mora*; ma anche e soprattutto perché al tempo di entrambe le fasi cautelari pendeva ancora una totale incertezza a proposito della validità della notificazione dell'atto introduttivo della causa a cognizione piena. Il fatto che in tali sedi la convenuta avesse eccepito tale nullità, e riservato di chiedere la rimessione in termini per istanze istruttorie nella causa a cognizione piena, non poteva che indurre a non confidare che l'orizzonte istruttorio della causa fosse destinato a rimanere identico fino al suo termine.

Sotto altro profilo, giova osservare che i giudici del sottoprocedimento cautelare furono sempre diversi, per composizione o per identità, dal giudice monocratico assegnatario della causa e dai giudici onorari che al tempo della proposizione di tale sottoprocedimento ne curavano il ruolo ai sensi del decreto presidenziale 30/2010 presente in copia nel fascicolo d'ufficio. Da tanto discende ai sensi dell'articolo 174 c.p.c. che i giudici del sottoprocedimento cautelare non avrebbero potuto adottare direttamente una pronuncia che incidesse sul procedimento a cognizione piena, quale sarebbe stato un ordine di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. della notifica dell'atto introduttivo previa declaratoria della nullità di tale notifica ex articolo 160 c.p.c.

IV. Sempre in punto di rito, ai fini della definizione dell'orizzonte istruttorio, occorre ricordare che i documenti prodotti nel corso di un procedimento per sequestro conservativo, introdotto in pendenza del giudizio di merito, sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie (Cass. 19/06/2009, n.14438). Non è così nella specie: il sotto procedimento venne introdotto e trattato ben dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie.

L'art. 293 cpc non può essere interpretato nel senso di ammettere che esso consenta



indiscriminatamente al contumace di svolgere, in occasione della propria costituzione, attività precluse dalle decadenze cui è informato il vigente rito ordinario di cognizione: la purgazione della contumacia non spiega l'effetto di rendere possibile il compimento di attività dalle quali la parte sia già decaduta (Cass. 07/02/2001, n. 1720). Anche nella vigenza del rito ante 30.04.1995, non improntato alle preclusioni, si riconosceva infatti che il contumace deve "accettare la causa nello stato in cui si trova" (Cass. 10.06.1994, n. 5648).

Nel rito oggi vigente, due ordini di ragioni sistematiche inducono a ritenere che la facoltà di produzione di documenti ex art. 293 cpc non possa essere interpretata come un'indiscriminata dispensa legale dai termini decadenziali per la produzione documentale a beneficio del contumace.

In primo luogo, la disciplina delle attività tardive del contumace è esaustivamente contenuta nell'art. 294 cpc, che a tale proposito costituisce norma speciale rispetto all'art. 293 cpc; detto art. 294 cpc rinvia alla disciplina ordinaria della rimessione in termini.

In secondo luogo, l'abrogazione (ad opera dell'art. 54, co. 1 lettera 0b d.l. 22 giugno 2012, n. 83, così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) della facoltà ex art. 345, terzo comma cpc di produrre in appello documenti "indispensabili ai fini della decisione della causa" ha parificato la produzione documentale a ogni altro mezzo di prova. Né è a dirsi che tale abrogazione sarebbe inapplicabile *ratione temporis* al presente procedimento precedentemente instaurato. Infatti tale disposizione a contenuto abrogativo, a differenza di tutte le disposizioni immediatamente precedenti e immediatamente successive, non è richiamata dalla disposizione di diritto intertemporale di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 54 della legge di riforma, con cui si circoscrive l'applicabilità delle restanti innovazioni normative sul grado di appello ai soli giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica dall'11.9.2011. Tale omissione del richiamo della norma abrogativa in esame, da cui discende l'immediata applicabilità dal 12.08.2012 del nuovo tenore della disposizione in esame anche ai giudizi già pendenti, è da ritenersi intenzionale poiché pienamente coerente con l'analoga restrizione dell'ammissibilità di produzioni documentali nuove nell'appello a seguito di rito sommario ex art. 702 quater cpc, anch'essa di immediata applicazione anche ai processi già pendenti in secondo grado, come parimenti si evince dal combinato disposto dell'art. 54, co. 1bis, 54, co.2 e 70 d.l. 83/2012, così come modificato dalla legge di conversione 134/2012, a sua volta entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Neppure trattasi di lacuna normativa, bensì di un'evidente intenzionale introduzione, con effetto immediato, di una nuova preclusione istruttoria "di chiusura", a beneficio della concentrazione processuale e del consequenziale indiretto perseguimento della ragionevole durata del processo, in piena coerenza con il *telos* normativo di contenimento della spesa pubblica e incremento dell'efficienza del sistema normativo nazionale.

La tardiva produzione documentale della convenuta, non accompagnata ad alcuna istanza di rimessione in termini, è quindi irrilevante ai fini del decidere anche perché inammissibile.

V. Da ultimo in punto di rito, è irrimediabilmente tardiva ogni allegazione fattuale



svolta per la prima volta nelle difese scritte conclusive, riservate alle difese sui fatti già allegati ed eventualmente offerti a prova.

La deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, diversi dalla nullità contrattuale che è rilevabile d'ufficio ex actis, è infatti preclusa dopo il decorso del termine ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc (Cass. 09.11.2012, n. 19517). Né possono indurre a diversamente opinare i pronunciamenti resi dalla Suprema Corte in esito a processi instaurati in primo grado prima del 30 aprile 1995, nei quali era possibile l'accettazione del contraddittorio espressa o tacita poiché la questione della novità delle modificazioni del thema decidendum non era del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, mentre ora essa è pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, "essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del *thema decidendum* anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto" mediante l'accettazione espressa o tacita del contraddittorio sulle allegazioni nuove (Cass. 17.01.2012, n. 947, Cass. 11/05/2005, n. 9875, conformi Cass. 27/07/2006, n. 17152, Cass. 16/05/2007, n. 11305; assai più circoscritti erano i casi in cui tale rilievo era officioso nelle cause introdotte ante 30 aprile 1995: Cass. 17/06/2010, n. 14625, Cass. 29/11/2006, n. 25242, Cass. 14/06/1982, n. 3620).

V. Nel merito, dalla neutrale e attendibile testimonianza e dall'esibizione documentale da parte della banca terza è emersa la prova della dazione di € 22.000 dall'attore alla convenuta, mediante passaggio di assegni circolari emessi da un'altra banca a favore dell'attore.

Ogni ulteriore asserita dazione non è stata provata.

A proposito del titolo della dazione di €22.000, l'onere della prova che esso importasse l'obbligo di restituzione grava sull'attore, per le ragioni giuridiche esposte nelle ordinanze cautelari, alle quali è sufficiente rinviare per relazione, con piena adesione alle medesime nel (solo) punto di diritto.

Nel processo civile, lo standard probatorio dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio è dato non dall'"oltre ogni ragionevole dubbio", bensì dal "più probabile che non" (per limitarsi ai più recenti pronunciamenti: Cass. 26.07.2012, n. 13214, Cass. 21.07.2011, n. 15991, Cass. 09.06.2011, n. 12686, Cass. 17.02.2011, n. 3847, Cass. 10.11.2010, n. 22837, Cass. 08.07.2010, n. 16123, Cass. 02.02.2010, n. 2354, Cass. 11.05.2009, n. 10741, Cass. 05.05.2009, n. 10285, Cass. 16.01.2009, n. 975, Cass. 13.06.2008, n. 15986, che ha chiarito che l'apprezzamento della maggiore probabilità deve avvenire anche in chiave presuntiva e alla luce di tutti i criteri indicati nell'art. 116 c.p.c.).

A tale proposito, l'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta le impedisce di giovare dell'inapplicabilità del principio della non contestazione, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 2002.

Non è quindi contestato che non si trattò né di donazione, neppure remuneratoria, né di dazione irripetibile ex art. 2035 o ex art. 2034 c.c., né di altra liberalità.

Le sole versioni fattuali allegare dai litiganti, che si fronteggiano sul terreno della reciproca maggiore o minore probabilità, sono le seguenti: secondo l'attore, il titolo della dazione sarebbe mutuatizio, mentre secondo la convenuta si tratterebbe della restituzione di somme da lei consegnate all'attore in "custodia" per maggiore sicurezza, custodia che per come da lei prospettata non può che essere qualificata



come deposito: "*Depositum vero est quod datur custodiendum gratuito*".

Ai fini di tale vaglio di maggiore probabilità, elementi gravi precisi e concordanti si rinvennero proprio dell'unica testimonianza che è stata richiesta, ammessa e assunta. Da essa è emerso che la convenuta presentava un'esposizione nei confronti di una banca locale, a causa della quale la sua posizione, classificata come contenziosa, era alla diretta e personale attenzione del responsabile dell'ufficio legale della banca. La somma rinveniente dai 3 assegni intestati all'attore fu sufficiente alla "definizione della sua esposizione". Se ella veramente avesse disposto di € 22.000 in contanti, rivelatisi sufficienti a definire la sua intera posizione debitoria presso tale banca, non vi è ragione di ritenere che ella, comprovatamente intenzionata ad adempiere al proprio debito verso la banca di cui era cliente, avesse interesse a depositare contanti presso l'attore anziché quanto prima presso la banca stessa, eventualmente con progressivi adempimenti parziali, che avrebbero peraltro avuto l'effetto di abbattere il progressivo maturare di interessi, commissioni, spese e altri oneri che notoriamente sogliono aggravare la posizione debitoria dei clienti di banche e istituti finanziari.

Ulteriore elemento grave, preciso e concordante è dato dal fatto che gli assegni circolari furono emessi a favore dell'attore non dalla banca di cui era cliente (e debitrice) la convenuta, come sarebbe logicamente avvenuto se la somma fosse provenuta da averi della medesima, bensì da una banca con cui non risulta che ella avesse alcun rapporto.

A tale presunzione semplice si aggiunge un altrettanto corposo argomento di prova ex articolo 116, 2° comma c.p.c., dato dalla condotta processuale della convenuta -- ora valutabile nel suo complesso -- che emerge palesemente dalla ricostruzione delle vicende processuali (che non a caso nella specie sono stati ripercorse dettagliatamente nella prima parte della presente motivazione). La convenuta ha reiteratamente speso in sede cautelare l'argomento della nullità della notifica e ha contestualmente prospettato che nella sede di merito avrebbe chiesto la rimessione in termini per offrire prove. Non appena nel giudizio di merito l'accertamento officioso dell'integrità del contraddittorio ha dato esito positivo, la convenuta si è costituita senza alcuna istanza di rimessione in termini, né offerta probatoria, ma con la sola istanza di revoca della sua contumacia e conclusioni di merito a contenuto reiettivo. Tale condotta processuale, non ulteriormente sanzionabile alla luce della data di instaurazione del processo, mostra che la convenuta fece affidamento su presunte difficoltà probatorie del valido perfezionamento della notifica introduttiva, eventualmente anche ai fini dell'articolo 354 c.p.c., ben più che sugli argomenti di merito preannunciati in sede cautelare e poi non adeguatamente coltivati sul piano istruttorio neppure nelle conclusioni precisate. Tale condotta processuale evidenzia che la convenuta era da subito conscia dell'inverosimiglianza, oltre che della totale carenza di fonti di prova utilmente spendibili, in ordine all'asserita pregressa conclusione con l'attore di un contratto di deposito del denaro consegnatole dall'attore di fronte al direttivo bancario.

Segue l'accoglimento della domanda attorea.

VI. Ai fini degli accessori, nessuna specifica domanda espressa è stata proposta per gli interessi, che comunque non potrebbero decorrere se non dal 22 marzo 2009, data di scadenza del termine di pagamento assegnato nell'intimazione di pagamento della



cui ricezione vi è prova.

Il titolo fatto valere in giudizio è contrattuale, quindi il debito della convenuta è di valuta e non di valore, sicché gli interessi non sono implicitamente inclusi nella domanda del capitale (a contrario Cass. 04.08.2000, n. 10263 e successive). "Gli interessi moratori costituiscono una prestazione autonoma ed in quanto tali debbono formare oggetto di espressa domanda, non potendo ritenersi compresi nella domanda di pagamento del capitale. Conseguentemente il giudice che attribuisce gli interessi non espressamente richiesti incorre nella violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ." (Cass. 10/11/1998, n. 11310, Cass. 01.12.1993, n. 11884).

La condanna della convenuta si limita quindi a €22.000 in linea capitale.

VII. Le spese seguono la soccombenza.

Il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia 140/2012, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Dal 2.2.2013 deve riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, decimo comma legge 247/2012); peraltro non è ancora stato emesso il decreto ministeriale attuativo, sicché nessuna liquidazione standardizzata trova sostegno normativo; dal canto suo, la parte vittoriosa non ha allegato né provato di avere quantificato tale rimborso nell'accordo con l'assistito ex art. 9 d.l. 1/2012, ma ha specificamente chiesto tale rimborso nella nota spese ex art. 75 att cpc. L'incarico difensivo è inoltre ampiamente anteriore all'emanazione del decreto legge 1/2012. È quindi ragionevole presumere, in concreto e ai sensi dell'art. 2729 c.c., che sia stata implicita la pattuizione tra la Difesa vittoriosa e la parte da essa assistita di un rimborso forfettario nella misura del 12,5% del compenso. Tale misura non si palesa eccessiva o superflua ex art. 92 cpc, sicché la relativa pattuizione, ritenuta dal giudice in via di presunzione semplice, è opponibile alla parte soccombente.

Il valore di lite deve essere individuato sulla base del criterio del *decisum* anziché del *deductum* o *disputatum* (art. 5, primo comma DM 140/2012, che recepisce l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, Cass. 11.09.2007, n. 19014 e n. 19013, fatto proprio da Cass. 05.01.2011, n. 226, nello stesso ordine di idee Cass. 19.02.2010, n. 3996) pertanto lo scaglione cui occorre fare riferimento è quello inferiore a €25.000.

Il fatto che la condanna venga emessa per un importo minore di quello richiesto trova così il suo giusto riflesso nella disciplina delle spese di giudizio, poiché non si può invece ravvisare soccombenza reciproca in un rapporto processuale in cui si fa luogo ad un'unica statuizione di condanna, il cui importo minore di quello richiesto non è l'effetto dell'accoglimento di domande o eccezioni riconvenzionali (e.g. compensazione con un controcredito), bensì soltanto di una minore liquidazione del dovuto, che è frutto di una diversa valutazione giuridica dei fatti costitutivi allegati e almeno parzialmente provati dalla parte vittoriosa. In difetto di integrale soddisfazione del creditore antecedentemente alla decisione della causa, tutte le attività processuali svolte devono ritenersi non superflue, in quanto necessarie al conseguimento dello scopo istituzionale del processo, volto ad affermare "tutto proprio tutto" il contenuto del diritto sostanziale fatto fondatamente valere. Né dal canto suo la parte soccombente aveva formulato in sede processuale offerte



conciliative che, alla luce del *decisum*, si rivelino ora *a posteriori* dotate di carattere soddisfacente.

Premesso che nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, si è fatto luogo a istruttoria, concretatasi nell'assunzione di una testimonianza e nell'adozione di un ordine di esibizione, la liquidazione media sarebbe pari a €2.100.

Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, secondo, terzo e sesto comma e dall'art. 1, sesto comma DM 140/2012, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, in ragione del valore di lite prossimo al massimo dello scaglione applicabile e dell'impegno difensivo richiesto sia nella fase di studio dalla scarsità numerica di fonti di prova, sia nella fase decisoria dalle infondate e tardive allegazioni e deduzioni della convenuta, sottrattasi al contraddittorio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Considerato che per lo scaglione di valore superiore a €25.001 il valore medio di liquidazione è invece pari a €4500, per questa causa risulta congruo un aumento del 20%, da cui si ricava un totale di €2520, di poco superiore alla metà di quell'importo.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €2520 oltre rimborso forfettario di € 315.

La parte vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a € 820,53, risultanti dai contrassegni rinvenibili sulla nota di iscrizione a ruolo, nei fascicoli di parte (ivi incluse le copie passive degli atti notificati presenti nel fascicolo della convenuta) e a tergo dei provvedimenti in corso di causa. Le spese esenti dei sottoprocedimenti a strumentalità piena devono infatti essere rifuse all'attore, alla luce del principio di causalità di cui quello della soccombenza costituisce un corollario logico.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,

visti gli artt. 279 e 91 ss. Cpc

PQM

condanna parte convenuta [redacted] a pagare a favore di parte attrice [redacted] €22.000,00

condanna parte convenuta [redacted] a rifondere le spese processuali di parte attrice [redacted], che liquida in euro 2520,00 per compenso, euro 820,53 per spese esenti, oltre € 315 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 22/06/2013

Il giudice
Stefano Caramellino

